

Prot. n. 239/2020

CIRCOLARE N. 99/Extrarete

Roma, 4 dicembre 2020

A tutte le Aziende EXTRARETISTE

Oggetto: Circolare ADM n. 47/2020. Disciplina dei depositi e degli impianti ad uso privato (art. 25 del TUA)

Trasmettiamo la circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 47 del 3 dicembre 2020 che fornisce gli opportuni chiarimenti in relazione all'obbligo, decorrenti dal prossimo 1° gennaio 2021, di comunicazione di attività e di ottenimento di un codice identificativo, per le seguenti strutture:

- **depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori)**;
- **apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori)**.

L'Agenzia afferma, in primis, un principio importante, ovvero che, a seguito delle modifiche normative intervenute, la ratio della norma è esclusivamente quella di censimento delle suddette attrezzature. Regime, questo, nettamente diverso rispetto agli impianti soggetti a denuncia per i quali viene rilasciata una licenza fiscale.

Una seconda importante indicazione è la conferma, già anticipata da alcuni uffici territoriali delle dogane, che i **prodotti denaturati sono esclusi dall'applicazione della norma**, come già chiarito nella circolare n. 82/D del 18/03/1997. Conseguentemente, i distributori/depositi presenti presso le aziende agricole e i depositi di gasolio riscaldamento non dovranno fare alcuna comunicazione. Analoga esclusione riguarda gli impianti di distribuzione carburanti "itineranti", utilizzati per rifornire macchine operatrici o da cantiere operanti in siti temporanei.

L'Agenzia chiarisce, poi, **come distinguere il deposito dall'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato**, individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad un qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo, specificando che questa classificazione vale anche se non è presente un sistema di valorizzazione dell'erogato. Per differenza, i depositi sono invece privi del

sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.

I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno quindi inviare una **comunicazione di attività all'Ufficio delle Dogane competente per territorio**, al fine dell'ottenimento del codice identificativo. Nella lettera, oltre ai dati identificativi della ditta dovrà essere indicata l'ubicazione del serbatoio, le caratteristiche, la capacità e i prodotti energetici stoccati, tenendo presente che, in caso di più serbatoi all'interno della medesima area, si deve tener conto della capacità globale ai fini della verifica dell'insorgenza dell'obbligo. Si dovranno altresì indicare gli estremi dei documenti di natura non fiscale, come il **certificato di prevenzione incendi/SCIA** (o semplicemente indicare che è stato avviato il procedimento per ottenerli). Va infine comunicata la modalità di tenuta, elettronica o cartacea, del **registro di carico e scarico semplificato**. Tale registro, ricordiamo, non deve essere vidimato, ha validità illimitata e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019, qui sinteticamente riportate.

- sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
- la registrazione dei quantitativi avviene in chilogrammi per i depositi ed a litri ambiente per i distributori;
- la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall'esercente al 1° gennaio 2021;
- il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull'eDAS;
- lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di "totalizzatore" è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso. Facoltativamente, è possibile procedere allo scarico fino ad una cadenza giornaliera, previa comunicazione all'UdD competente;
- entro il mese di febbraio dell'anno successivo, l'esercente trasmette, tramite PEC, all'UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell'anno precedente;
- il registro di c/s, gli eDAS, gli eventuali altri documenti a scorta dei prodotti, le fatture di acquisto del prodotto e il prospetto riepilogativo, devono essere conservati dall'esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

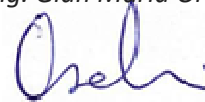
Con riferimento al **regime amministrativo** e di prevenzione incendi, richiamati nella circolare dell'Agenzia, è opportuno ricordare che la competenza amministrativa è delle Regioni le quali, a

loro volta, hanno delegato i Comuni al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della SCIA. Va pertanto verificato cosa prevede il provvedimento regionale per l'attivazione di tali distributori/depositi.

Le norme di **prevenzione incendi**, ed in particolare il DPR n. 151/2011, prevedono la presentazione della SCIA e dell'asseverazione di tecnico abilitato al Comando provinciale dei VVF competente per territorio. La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell'attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. I contenitori-distributori ad uso privato per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C (gasolio), fino a 9 mc, installati fuori terra, devono inoltre rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 22/11/2017.

Cordiali saluti.

Responsabile Rete e Area Tecnico Operativa
Ing. Gian Maria Orsolini



Allegati

Circolare ADM n. 47 del 03/12/2020

Direttoriale ADM prot. 240433/RU del 27/12/2019

Per maggiori informazioni

Ing. Gian Maria Orsolini

g.orsolini@assopetroli.it

T. 06/6869156